



22726 - 18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

M

FN

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LINA MATERA - Presidente -
- Dott. GUIDO FEDERICO - Consigliere -
- Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE SABATO - Consigliere -
- Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere -

SERVITU'

Ud. 19/06/2018 - CC

R.G.N. 12756/2014
Rom 22726
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12756-2014 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliati in
 (omissis) , presso lo studio
 dell'avvocato (omissis) , rappresentati e difesi
 dall'avvocato (omissis) giusta procura a margine del
 ricorso;

- ricorrenti -

contro

(omissis) SPA, domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria
 della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato
 (omissis) giusta procura in calce al controricorso;
 (omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,
 rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
 giusta procura in calce al controricorso;

oa
2574/18

(omissis)
(omissis) elettivamente
domiciliati in (omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , rappresentati e difesi
dall'avvocato (omissis) giusta procura in calce al
controricorso;

(omissis) (omissis)
elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato
(omissis) giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonché

(omissis)
(omissis) ;

- intimati -

avverso la sentenza del TRIBUNALE di TRANI sez. dist. Di
RUVO DI PUGLIA n. 37 pubblicata il 29/02/2012 nonché
l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il
10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott.
LUCIO CAPASSO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. (omissis) convenivano in giudizio dinanzi
al Tribunale di Trani – sezione distaccata di Ruvo di Puglia la
(omissis) S.p.A., già (omissis) S.p.A., deducendo di
essere proprietari esclusivi, giusta atto di acquisto del 13
giugno 1985 dalla (omissis) S.r.l., dell'area
coperta ubicata al piano pilotis del fabbricato condominiale in

(omissis) , e precisamente del vano costituente il 27% dell'intero piano. Aggiungevano che tale area, gravata di diritto di uso come parcheggio in favore dei condomini, come da sentenza del Tribunale di Trani n. 685/04, era attraversata da tubi in ferro zincato destinati al passaggio del gas metano collocati illegittimamente dalla società convenuta ed in violazione delle distanze legali.

Chiedevano pertanto condannarsi la convenuta all'immediata rimozione delle tubature collocate in violazione dell'art. 889 c.c.

Si costituiva la società che deduceva che le tubazioni erano state a loro tempo collocate dalla (omissis) S.r.l., poi incorporata dalla convenuta, su richiesta dei condomini del fabbricato, che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa al fine di essere garantita per l'eventuale accoglimento della domanda attorea.

In via riconvenzionale formulava domanda di costituzione coattiva della servitù di gasdotto.

Si costituivano alcuni dei condomini chiamati in causa che contestavano la fondatezza della domanda di garanzia aderendo alla richiesta di rigetto della domanda attorea.

All'esito dell'istruttoria il Tribunale con la sentenza n. 37 del 28 febbraio 2012 rigettava la domanda attorea, dichiarando assorbite le domande di garanzia e la riconvenzionale.

A tal fine osservava che emergeva la prova che in realtà gli attori non erano proprietari esclusivi della porzione del piano pilotis, come invece dedotto in citazione, e risultando invece che l'intero piano fosse in realtà in comunione con gli altri condomini.

In tal senso rilevava la circostanza che l'atto di acquisto degli istanti risaliva al 1985, laddove la stessa venditrice, e cioè la

società costruttrice dell'edificio già nel 1982 aveva alienato ad uno dei condomini chiamati in causa, la proprietà di un appartamento con i proporzionali diritti sulle parti comuni, fra le quali vi era anche il piano pilotis, di cui la società si riservava una percentuale del 27%, costituente all'evidenza una quota indivisa.

Pertanto agli attori non poteva che essere trasferita una quota indivisa, pari appunto alla detta percentuale, essendo quindi priva di efficacia nei confronti degli altri condomini l'individuazione del bene unilateralmente compiuta. Nè deponeva in senso diverso l'esito del giudizio intentato dinanzi al Tribunale di Trani e definito con la sentenza n. 685/2004, la quale, difformemente da quanto ritenuto dagli attori, non aveva provveduto a sciogliere la comunione esistente sul piano in questione, stante la rinuncia degli stessi istanti alla domanda di divisione in quella sede proposta, ed essendosi invece provveduto all'individuazione solo fittizia di una porzione materiale di spettanza degli attori, ma al limitato fine di consentire la quantificazione dell'indennità dovuta da parte degli altri condomini cui era stato riconosciuto il diritto di uso.

D'altronde anche la CTU espletata nel corso del presente giudizio non aveva permesso di individuare una porzione fisica del piano munita di autonomi dati catastali ovvero di una sua autonoma collocazione nei registri immobiliari.

Ne derivava quindi che i coniugi (omissis) erano solo comproprietari e per una quota indivisa del locale, non potendo pretendere che il terzo cessi di fare un uso della cosa comune in conformità di quanto invece voluto dagli altri comunisti.

A seguito di appello proposto dagli attori, la Corte d'Appello di Bari con ordinanza del 10 febbraio 2014 dichiarava inammissibile l'appello ex art. 348 ter c.p.c., in quanto,

condivisa la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, non vi era una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame.

Inoltre, per quanto rileva anche ai fini del presente ricorso, dava atto della applicabilità della previsione di cui all'art. 13 co. 1 quater del DPR n. 115/2002, ritenendo la norma immediatamente applicabile a tutti i giudizi di impugnazione introdotti in data successiva al 31 gennaio 2013, non potendosi invece accedere alla diversa tesi della applicabilità della norma ai giudizi che fossero stati introdotti in primo grado dopo la detta data.

(omissis) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi avverso la sentenza del Tribunale e l'ordinanza della Corte d'Appello.

(omissis)

(omissis) , (omissis) S.p.A., (omissis)
(omissis) hanno resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 2700 c.c., degli artt. 832 e 922 c.c. e dell'art. 42 Cost. nonché la violazione delle regole di interpretazione dei contratti (art. 1362 e 1363 c.c.) e dell'art. 2909 c.c.

Assume parte ricorrente che il rigetto della domanda attorea, fondata sul presupposto della proprietà esclusiva di una porzione ben individuata del piano pilotis, sul diverso assunto invece della natura tuttora indivisa del cespite, abbia violato la norma di cui all'art. 2700 c.c., in quanto sarebbe stato in tal modo contraddetto il contenuto del loro atto di acquisto, avvenuto con le forme dell'atto pubblico, dal quale emergeva (atto per notar Reggio del 13/6/1985) che la società

costruttrice aveva loro alienato un'area coperta pari al 27 % dell'intero piano, ben individuata e confinata.

Per l'effetto risulta violato anche l'art. 832 c.c. in quanto viene negata l'esistenza del diritto di proprietà validamente acquistato, con la violazione anche dell'art. 42 Cost.

Ciò troverebbe conforto poi proprio nell'atto del 13 maggio 1982 con il quale la società costruttrice aveva venduto a Mininni Nicola un'unità immobiliare sita nello stabile condominiale, riservandosi la proprietà esclusiva del piano pilotis nella misura del 27 % esattamente corrispondente a quella poi trasferita ai ricorrenti.

La soluzione del Tribunale inoltre avrebbe violato anche le regole di interpretazione del contratto, omettendo di valutare quella che era l'effettiva volontà emergente dal testo contrattuale.

Infine, non poteva non tenersi conto delle risultanze della sentenza del Tribunale di Trani n. 685/2004, pacificamente passata in cosa giudicata, ed opponibile a tutte le parti del giudizio, la quale aveva dato atto dell'acquisto da parte degli attori di una porzione del piano pilotis del 27 %, porzione che era stata anche individuata da parte del CTU nominato in quella sede.

Preliminarmente si rileva che il motivo è stato predisposto in evidente violazione del principio di specificità di cui all'art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., avendo parte ricorrente omissivo di riportare in ricorso il contenuto dei vari atti di acquisto sui quali fonda la propria censura, se non per stralci che non consentono di apprezzarne a pieno l'effettivo contenuto, e ciò anche in relazione al testo della sentenza n. 685/2004 e della consulenza tecnica d'ufficio in quella sede redatta.


Il motivo è comunque infondato.

Correttamente i giudici di merito hanno preso le mosse dall'atto più risalente nel tempo con il quale nel 1982 la società costruttrice del fabbricato, e ragionevolmente originaria unica proprietaria dell'intero stabile, aveva alienato al controricorrente (omissis) un appartamento, alienando anche i proporzionali diritti sulle parti comuni, tra le quali risultava incluso anche il piano pilotis oggetto di causa.

Ne consegue che, quanto meno a tale data, con il compimento di un atto di alienazione di un bene sito nel fabbricato, si è venuto a costituire il condominio. Quanto specificamente al piano pilotis, che come detto è stato inserito tra i beni condominiali (come ribadito anche nel titolo di proprietà degli attori, per la parte in cui risulta trascritto in ricorso), l'alienante nell'atto del 1982 si è riservata sì la proprietà del 27 % ma senza però procedere all'individuazione della porzione materiale corrispondente a tale quota ideale, con la conseguenza che si è instaurata una comunione indivisa con gli altri condomini (ai quali peraltro è stato riconosciuto anche il diritto di uso per finalità di parcheggio proprio con la sentenza invocata dai ricorrenti), ferma restando l'appartenenza di una quota ideale del 27 % a favore della società.

Pertanto, in occasione della successiva stipula dell'atto di vendita in favore dei ricorrenti, non poteva che essere trasferita una quota ideale, corrispondente alla detta percentuale, essendo del tutto priva di efficacia nei confronti degli altri comproprietari del piano pilotis un'individuazione materiale della porzione di immobile sulla quale concentrare la quota appartenente alla società, effettuata unilateralmente da parte della sola società.

La sentenza d'appello, lungi dal confutare le risultanze dell'atto pubblico, tenuto conto degli sviluppi delle varie vicende



traslative, non ha fatto altro che ricondurre allo stesso le conseguenze giuridiche necessariamente ritraibili in conseguenza dell'assenza di un precedente frazionamento materiale del bene, pervenendo quindi alla non censurabile conclusione secondo cui la società poteva trasferire solo una quota ideale indivisa del bene, e non anche, come invece riportato nell'atto del 1985, una porzione individuata, potendo ciò avvenire solo all'esito di una divisione alla quale avessero preso parte tutti gli altri comproprietari.

In applicazione quindi del principio *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, la sentenza del Tribunale ha rilevato che l'effetto traslativo della vendita compiuta in favore degli attori non poteva estendersi al trasferimento di una porzione fisicamente individuata del bene, e che quindi, malgrado le diverse espressioni contenute nel contratto, l'acquisto non poteva che avere ad oggetto la quota indivisa della quale la società si era riservata la proprietà con il precedente atto del 1982.

Va pertanto esclusa la dedotta violazione delle norme indicate atteso che l'operazione ermeneutica condotta dalla sentenza impugnata ha fatto salvo l'acquisto effettuato dagli attori, nei limiti di quanto poteva essere loro legittimamente trasferito dall'alienante.

Né appare meritevole di accoglimento la censura circa la dedotta violazione dell'art. 2909 c.c. in punto di efficacia del giudicato, rappresentato dalla precedente sentenza del Tribunale di Trani n. 685/2004, dovendosi in proposito osservare che, come puntualmente rilevato dalla pronuncia gravata, sebbene in tale giudizio fosse stata proposta anche la domanda di divisione del piano pilotis, erano stati gli stessi attori successivamente a rinunciare a tale domanda, essendo



quindi mancata una pronuncia che abbia effettivamente provveduto a concretare su di una porzione materiale del bene la quota ideale a suo tempo acquistata.

Inoltre, ed in relazione agli esiti della CTU in quella sede espletata, si rileva che in assenza di una pronuncia di scioglimento della comunione, l'apporzionamento materiale operato dall'ausiliario d'ufficio era sì stato adottato dal Tribunale, ma non già al fine di tramutarlo in una divisione giudizialmente approvata, ma al limitato fine di favorire, in vista della contrapposta domanda di riconoscimento del diritto di uso vantato dagli altri condomini, la liquidazione dell'indennità dovuta agli attori da parte dei condomini che nel corso degli anni si erano serviti dell'area, ancora comune, per la quota ideale di spettanza degli attori stessi.

Ne discende con evidenza che l'aver ribadito che i ricorrenti sono tuttora titolari solo di una quota indivisa, non contrasta minimamente con il giudicato de quo, e che anche laddove la sentenza in questione ha affermato che l'acquisto dei ricorrenti risultava dimostrato dalla documentazione depositata in atti, la stessa si è limitata a ribadire che l'atto del 1985 aveva trasferito loro una quota ideale, e nella menzionata percentuale, quota che però necessitava al fine di trasformarsi in una porzione reale ed individuata del bene, di una formale divisione.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 115 c.p.c. nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

A tal fine si richiamano i vari titoli di acquisto del 1985 e del 1982, la sentenza del Tribunale di Trani n. 685/2004 e le CC.TT.UU. espletate in quel giudizio e nel presente, sostenendosi che tali prove documentali sarebbero state


illegittimamente ed arbitrariamente disattese, negandosi in contrasto con quanto invece emergeva dagli atti, la titolarità esclusiva della porzione del piano pilotis, come individuata nell'atto del 1985.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Ed, invero non può non rilevarsi che la sentenza di prime cure risulta avere adeguatamente preso in considerazione le medesime emergenze istruttorie invocate da parte ricorrente, pervenendo ad una loro logica ed argomentata valutazione, il che esclude in radice che sia configurabile il vizio di omessa disamina come configurato dal novellato n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c.

Quanto invece alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., deve ritenersi che il motivo non contiene alcuna denuncia del paradigma dell'art. 115 c.p.c., bensì lamenta soltanto erronea valutazione di risultanze probatorie.

Infatti, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle



parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1350, 2643 e 1038 c.c., assumendosi che il rigetto della domanda attorea ha implicitamente determinato la nascita di una servitù in favore della società convenuta in assenza di un valido titolo costitutivo munito della forma prescritta dalla legge.

Il motivo tuttavia non coglie l'effettivo senso della decisione, la quale, essendo pervenuta alla conclusione secondo cui l'intero piano pilotis sarebbe ancora in comunione indivisa tra i vari condomini e gli attori (nella detta percentuale del 27 %) ha reputato che l'attraversamento delle condotte del gas metano, peraltro funzionali ad assicurare la fornitura del combustibile alle singole proprietà individuali ubicate nel condominio, costituisse un lecito uso della cosa comune al quale gli attori non potevano opporsi.

La sentenza gravata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte in base ai quali (cfr. da ultimo Cass. n. 30528/2017) la regolamentazione generale sulle distanze è applicabile anche tra i condomini di un edificio condominiale soltanto se compatibile con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, dovendo prevalere in caso di contrasto la norma speciale in tema di condominio in ragione della sua specialità. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza osservare le norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale (conf. Cass. n. 6546/2010).




In tal senso la natura essenziale del servizio di fornitura del gas metano per immobili adibiti a civile abitazione, ha indotto il tribunale a dare prevalenza alla disciplina sull'uso delle cose comuni, ritenendo che quindi gli attori non potessero opporsi al passaggio delle condutture del gas, ancorchè poste a distanza inferiore a quella prescritta dal codice.

Ed, invero, deve ribadirsi che (cfr. Cass. n. 1989/2016) in tema di condominio, le norme che regolano i rapporti di vicinato trovano applicazione, rispetto alle singole unità immobiliari, solo in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la natura dei diritti e delle facoltà dei condomini, sicché il giudice deve accertare se la rigorosa osservanza di dette disposizioni non sia irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il temperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi della convivenza tra i condomini (conf. Cass. n. 12520/2010, nonché Cass. n. 16958/2006 entrambe relative a tubazioni per il passaggio del gas metano).

Anche tale motivo deve essere rigettato.

5. Il quarto motivo, evidentemente indirizzato nei confronti dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello, denuncia infine la violazione dell'art. 13 co. 1 quater del DPR n. 115 del 2002, introdotto con la legge n. 228/2012, sostenendosi che erroneamente si sarebbe dato atto del ricorrere delle condizioni per la debenza dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato, avendosi riguardo alla data di introduzione del giudizio di appello, anziché a quella di introduzione della causa in primo grado.

In tal senso, poiché la norma de qua è applicabile solo ai giudizi introdotti dopo il 31 gennaio 2013, è erronea l'affermazione della Corte d'Appello che, nel dichiarare



inammissibile il gravame ex art. 348 ter c.p.c., ha ritenuto che tale data andasse individuata in quella di proposizione dell'atto di impugnazione, anzichè in quella di instaurazione della causa in primo grado, in contrasto con la lettera della legge, che fa espresso riferimento ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 228/2012 (e cioè a far data dal 31 gennaio 2013).

Ne consegue che poiché il presente giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, non sarebbe possibile applicare la previsione de qua, con la conseguente sua violazione ad opera dei giudici di appello.


Ribadita l'ammissibilità della censura de qua in quanto indirizzata nei ^{confronti} ~~conforti~~ dell'ordinanza, investendo una statuizione adottata con tale provvedimento, dovendosi quindi ritenere che si rientri in una delle ipotesi in cui è appunto consentito impugnare l'ordinanza secondo quanto precisato da Cass. S.U. n. 1914/2016, il motivo è però evidentemente infondato, atteso che la giurisprudenza della Corte riferisce l'espressione "procedimenti" di cui al comma 18 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 alla data di proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 6280/2015, a mente della quale, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, postula esclusivamente l'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assumano

rilevanza l'omessa iscrizione a ruolo della causa o il mancato deposito dell'atto di impugnazione; nonché Cass. S.U. n. 3774/2014, secondo cui l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).

Alla luce dei precedenti richiamati è evidente che è la data di introduzione del giudizio di impugnazione che segna il discrimen per l'applicazione della norma in esame, e non anche quella di introduzione della causa in primo grado.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore



importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità che liquida per (omissis) S.p.A. in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, per (omissis) più altri in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, per (omissis), in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, e per (omissis) in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 19 giugno 2018.

Il Presidente

Linea Madre

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **25 SET. 2018**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Isabella Panacchia

Isabella Panacchia